



Consiglio Regionale  
della Campania

*Gruppo De Luca Presidente*

*IL CONSIGLIERE*

**Prot. n. 10 del 16/03/2021**

Al Direttore Generale  
Direzione Generale per la Tutela della  
Salute e il Coordinamento del Sistema  
Sanitario Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale Personale  
del SSR  
*avv. Antonio Postiglione*

e p.c. Ai Direttori Generali  
ASL, AORN, AO, AOU, IRCS Pascale

**OGGETTO: personale del S.S.R. della Regione Campania. Stabilizzazioni e scorrimenti di graduatoria. Richiesta informazioni.**

#### PREMESSO

che l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 (cd. Decreto Madia) ha introdotto importanti misure volte alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale impiegato nelle Pubbliche Amministrazioni con contratto di lavoro flessibile, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e al contrasto del precariato;

che il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con le circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018, ha fornito alle PP.AA. indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;

che il giorno 15 febbraio 2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha emanato il "Documento sull'applicazione dell'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni";

che tali orientamenti sono poi stati ribaditi e sistemizzati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che in data 10.09.2020 ha dato nuove indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, volte ad omogeneizzare l'applicazione delle nuove disposizioni da parte delle Regioni e degli Enti del SSN;

che la Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del D.L. n. 183/2020 ha spostato al 31 dicembre 2021 i termini previsti nel comma 1 e nel comma 2 del D.lgs. 75/2017;

#### PREMESSO ALTRESÌ

che l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350 del 24/12/2003, in combinato disposto con l'art. 9 della L. n. 03/2003, nonché l'art. 4 del D. L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni possono ricoprire i posti

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, anche mediante l'utilizzazione degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25.02.2004 riconosce alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno del personale, le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001;

che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota del 6 novembre 2020, ha effettuato una ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le Pubbliche Amministrazioni indicando l'utilizzo delle graduatorie come strumento principale di arruolamento;

#### CONSIDERATO

che l'art. 20 del citato Decreto disciplina due procedure di reclutamento speciale, che le Aziende hanno la facoltà di utilizzare:

1. il comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che possenga tutti i seguenti requisiti:
  - a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione. E' sufficiente, pertanto, essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata;
  - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'Amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
2. il comma 2 consente di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, al personale che possenga tutti i seguenti requisiti:
  - a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

che il personale destinatario dell'applicazione delle misure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 è:

1. tutto il personale non dirigenziale (punto 3.2.8. della Circolare 23 novembre 2017 n. 3/2017. in cui è precisato che "I commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale");

2. il personale della dirigenza medica;
3. il personale della dirigenza sanitaria, in quanto, come precisato nel Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (che richiama la Circolare n. 3/2017), trattasi di personale “direttamente adibito allo svolgimento di attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari”.

che per il solo personale dirigente del ruolo medico e del ruolo sanitario, oltre che per il personale del comparto “direttamente adibito allo svolgimento di attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari” il requisito di “tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni” può essere stato maturato anche “presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca” (art. 20 comma 11). Il servizio utile ai fini della maturazione del requisito di “tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni” deve essere stato sempre svolto nel corrispondente profilo;

che per reclutamento tramite “procedura concorsuale” (art. 20, comma 1) deve intendersi qualsiasi tipologia di procedura selettiva e comparativa che abbia dato luogo ad una graduatoria finale e dalla quale si sia attinto per assunzioni a tempo determinato. “In proposito, per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito. Se ne potrebbe dedurre che la locuzione “procedure concorsuali” utilizzata dall’articolo 20, comma 1, comprenda anche le graduatorie di avviso dirette all’assunzione di personale a tempo determinato”(“Documento sull’applicazione dell’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine all’applicazione da parte delle Regioni del 15 Febbraio 2018);

che la procedura presupposta all’assunzione a tempo determinato può anche essere stata svolta da una Amministrazione pubblica diversa da quella che procede all’assunzione;

che per “contratto di lavoro flessibile” (art. 20, comma 2) devono intendersi i rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti di lavoro conseguenti all’applicazione dell’art. 7, comma 6 e ss., del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

#### RILEVATO

che la procedura ex comma 1 dell’art.20 D.lgs. 75/2017 va intesa come stabilizzazione nel senso stretto di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto comporta un rinnovo contrattuale a tempo indeterminato presso l’Amministrazione presso la quale il lavoratore presta servizio, senza alcuna previsione di fabbisogno assunzionale;

che la procedura ex comma 2 dell’art.20 D.lgs. 75/2017, invece, non comporta una stabilizzazione di un rapporto di lavoro, ma attribuisce un beneficio per il lavoratore

flessibile a partecipare ad un concorso riservato presso la Pubblica Amministrazione che bandisce il concorso dove ha svolto almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il concorso riservato è limitato al 50% delle risorse finanziarie disponibili relative alle assunzioni;

che il comma 9 dell'articolo 20 afferma che il citato articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ma gli orientamenti del Consiglio di Stato sono chiari nel considerare che i lavoratori che hanno prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell'anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione (ordinanza n. 2738 del 22.05.2020);

#### **PRESO ATTO**

che la Regione Campania, in accordo con le parti sindacali, come sancito dall'Accordo del 12.07.2018, ha dato precise indicazioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere circa l'avvio delle procedure attuative dell'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. 75/2017;

che con la nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 il Direttore della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale della Campania ha poi emanato le indicazioni in merito all'applicazione delle precitate disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, per il triennio 2018/2020 e s.m.i. presso le Aziende del SSR ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017;

che la Direzione Generale per la tutela della salute e prima il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro hanno fornito numerose indicazioni in merito all'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende, tra le tante la nota n. 680474 del 11/11/2019, ritenendo che, in assenza di particolari esigenze e in situazioni di particolare urgenza, tale opzione risulti essere lo strumento preferibile sia in termini di economicità che di rapidità;

**Tanto premesso, considerato, rilevato, preso atto**

**Il sottoscritto Consigliere Regionale**

#### **CHIEDE**

di conoscere:

- se sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie di prorogare i contratti del personale che insiste sui LEA ovvero è stato assunto per l'emergenza Covid -19 fino alla 36<sup>a</sup> mensilità;
- se sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie di stipulare per l'emergenza Covid -19 unicamente contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, utilizzando

le graduatorie di concorsi pubblici vigenti presso gli enti del S.S.R., qualora esistenti, al fine di non generare ulteriore precariato;

- se sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie di emettere avvisi ai sensi comma 1 dell'art.20 D.lgs. 75/2017, così come modificato dalla Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del D.L. n. 183/2020, e quindi con il termine di maturazione dei tre anni al 31 dicembre 2021, specificando che:

1. nelle ipotesi di personale con scadenza contrattuale al 31 dicembre 2021 ovvero successiva al 31 dicembre 2021 e in fase di maturazione del requisito, di riconoscere il diritto e posticipare la presa di servizio al giorno di maturazione dei tre anni, secondo l'economicità, l'efficienza e il buon andamento della azione amministrativa;
2. l'applicazione del comma 1 esula dai fabbisogni di personale e quindi può essere immediata;

- se sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie di riservare il 50% dei fabbisogni assunzionali all'applicazione del comma 2 dell'art.20 D.lgs. 75/2017, specificando che tali indicazioni devono rispettare le recenti pronunce del Consiglio di Stato che sanciscono che i predetti concorsi riservati sono destinati anche al personale somministrato in possesso dei tre anni al 31 dicembre 2021;

- se è stata effettuata una ricognizione delle graduatorie di concorsi pubblici attive negli enti del S.S.R. e se è stato privilegiato l'istituto del convenzionamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

*Consigliere regionale*  
*Gruppo De Luca Presidente*  
*Diego Venanzoni*

